

NULLA OSTA ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

Informazioni generali

Il regolamento d'igiene - tipo, adottato dalla giunta regionale in attuazione della legge regionale 26 ottobre 1981, n.64, prevede che l'avvio di una attività produttiva e l'istituzione di un deposito all'ingrosso di materiale, anche all'aperto presuppongano l'acquisizione di un'autorizzazione rilasciata dal sindaco a seguito di un parere obbligatorio del Servizio d'igiene dell'A.S.L..

L'autorizzazione, denominata *nulla osta all'esercizio dell'attività*, sembra prefigurare il procedimento unificato che dovrà far capo allo Sportello unico: l'impresa, infatti, presenta la richiesta di nulla osta al comune; tale richiesta dà l'avvio ad una serie di procedure volte a verificare la rispondenza dei locali, degli impianti e delle attrezzature ai requisiti previsti dalla vigente normativa. La verifica, segnatamente per gli aspetti igienico –sanitari oggetto dell'indagine dell'A.S.L., si compone di una istruttoria documentale e di un sopralluogo presso la sede dell'impresa.

Il procedimento si conclude (nel termine di novanta giorni) con un unico atto, il nulla osta, che consente l'avvio della attività. Coloro che danno inizio all'attività senza aver acquisito il nulla osta sono soggetti a provvedimenti prescritti e sanzionatori adottati dal comune, tra i quali è compresa la sospensione dell'attività stessa.

Sono esonerati dall'acquisizione del nulla osta gli esercenti attività commerciali e i titolari di studi professionali non soggetti ad altre autorizzazioni (ad esempio, studi medici e dentistici).

Procedimenti che costituiscono il nulla osta

Le verifiche di rispondenza ai requisiti previsti dalla vigente normativa che devono essere avviate affinché il comune rilasci il nulla osta possono essere raggruppate in due tipologie:

1. *procedimenti* che il comune o l'A.S.L. attivano ai fini del rilascio di una autorizzazione, un permesso, una concessione ovvero per verificare le dichiarazioni del richiedente;
2. semplici *riscontri* di atti di autorizzazione, permesso, concessione rilasciati da altre autorità.

Le verifiche di competenza del comune e dell'A.S.L. sono radunate in tre ambiti d'intervento.

Urbanistica igienico-edilizia

- concessione edilizia (ovvero: autorizzazione edilizia; ovvero: riscontro denuncia d'inizio attività)
- licenza d'uso (agibilità)
- verifica di destinazione d'uso dei singoli locali, della disposizione di macchinari ed impianti, dei rapporti aeroilluminanti
- verifica fognatura interna (acque nere civili, acque di processo, acque meteoriche)
- riscontro giudizio positivo di valutazione d'impatto ambientale
- verifica dichiarazione sul contenimento energetico ed eventuale autorizzazione per combustibili particolari

- pronuncia dichiarazione sull'impatto acustico (valutazione preventiva, controllo)

Ecologia

- autorizzazione allo scarico di acque reflue

- concessione allacciamento alla pubblica fognatura per le acque reflue civili (ovvero: riscontro autorizzazione allo scarico di acque reflue civili con recapito diverso dalla pubblica fognatura)

- riscontro autorizzazione approvvigionamento idrico

- riscontro autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ovvero: verifica dell'autocertificazione del rispetto delle prescrizioni adottate in via generale dalla regione; ovvero verifica dell'assenza di emissioni in atmosfera)

- verifica tipologia rifiuti prodotti

- verifica adempimenti previsti per deposito temporaneo di rifiuti speciali pericolosi e non (ovvero: di rifiuti assimilabili agli urbani; ovvero: degli oli usati)

- verifica denuncia scheda descrittiva e registro di carico e scarico dei rifiuti speciali pericolosi e non (ovvero: di rifiuti assimilabili agli urbani; ovvero: degli oli usati)

- riscontro documentazione per produzione e confezionamento cosmetici (inoltrata al Ministero della Sanità ed al competente Assessorato regionale)

Sicurezza

- riscontro certificazioni impianti (elettrici, di sollevamento, a pressione, termici, idrici)

- riscontro nulla osta e collaudi per prevenzione incendi e per impianti termici ad uso civile

- riscontro notifica Ispettorato del lavoro (ora: al Servizio *Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro* dell'A.S.L.)

- verifica dichiarazione rispetto prescrizioni d.lgs. 626/1994 (sicurezza sui luoghi di lavoro)

- classificazione industrie insalubri

- autorizzazione uso di gas tossici

- autorizzazione detenzione e custodia gas tossici

- autorizzazione apparecchiature generatrici di radiazioni ionizzanti

- riscontro presentazione notifica/dichiarazione relativa agli impianti a rischio di incidente rilevante

Osservazioni conclusive

Come accennato in precedenza, il nulla osta previsto dal regolamento d'igiene - tipo prefigura il nuovo procedimento unificato, in quanto il suo rilascio costituisce una sorta di atto conclusivo di un iter procedurale complesso, basato sull'acquisizione di una serie di autorizzazioni, permessi, concessioni di competenza di soggetti diversi. Allo stato attuale, però, l'acquisizione di atti rilasciati da amministrazioni diverse dal comune è a carico del richiedente. L'istituzione dello Sportello unico porrà invece in capo alla struttura comunale il compito di acquisire gli atti autorizzatori che non rientrano nella competenza comunale; tale responsabilità si completerà con l'onere, per il responsabile del procedimento, di far rispettare a tutte le amministrazioni coinvolte i tempi dettati dal Regolamento di semplificazione. L'impatto non sarà

irrilevante: infatti, si stima che in Lombardia, in un anno, siano presentate più di trentamila richieste di nulla osta all'avvio di attività, molte delle quali concernenti rinnovi per modifiche ad attività già esistenti (ad esempio, per trasferimenti di sede, modifica della ragione sociale, ecc.).